

15122

15122/17  
Gwu 1848/17  
Rep 15843/17

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
TERZA SEZIONE CIVILE

In funzione di Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Collegio, composto da:

dott. Stefano Cardinali

dott. Umberto Gentili

dott. Francesco Scerrato

ha pronunciato la seguente

Presidente

giudice

giudice relatore

**SENTENZA**

nella causa RG n°4515/14, promossa da:

Fallimento della Gest.A srl in persona del curatore dott. Emilio Vellandi elett.te dom.ta in Roma via Piemonte n.39 elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv.to Antonio Grieco rapp.tato e difeso dall'Avv. Massimo Zappalà giusta procura in calce all'atto di citazione e giusta autorizzazione del G.D. dott.ssa Elena Rossi

**ATTORE**

**E**

Banca IFIS spa in persona del legale rapp.te pro-tempore elett.te dom.ta in Roma via Libia 4 preso lo studio dell'Avv. Alessandro Galiena che la rapp.ta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Leopoldo Conti in forza di procura a margine dell'atto di intervento

**INTERVENUTO**

contro

Comune di Corchiano in persona del Sindaco pro-tempore elett.te dom.ta in Roma viale Giulio Cesare 54/b presso la Cancelleria del Tribunale civile di Roma rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Micol Riccio congiuntamente all'Avv. Francesco Palmieri giusta procura a margine della comparsa di costituzione risposta

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** appalto

**CONCLUSIONI:** come da verbale del 14.2.2017

**FATTO E DIRITTO**

La Gest.A srl, affidataria per cinque anni del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Corchiano in forza di una Determinazione Dirigenziale del 6.9.2010, lo ha convenuto in giudizio perchè, nonostante essa avesse diligentemente svolto il servizio di igiene urbana nel rispetto delle obbligazioni nascenti dal contratto e dal capitolato, il Comune avrebbe commesso una pluralità di inadempimenti, non corrispondendo il canone a decorrere dal marzo 2012, per un importo complessivo di €372.918,11; non mettendo a disposizione un automezzo necessario per espletare adeguatamente il servizio di raccolta; non provvedendo all'adeguamento della discarica; affidandogli in gestione un'isola ecologica inadeguata e non a norma.

Il Comune avrebbe inoltre emesso, in maniera illegittima, quattro ordinanze sindacali nei giorni 24-26-27 e 28.12.2013, con le quali, contestando il mancato svolgimento del servizio da parte dell'appaltatrice, ne avrebbe disposto la sostituzione con un terzo soggetto, addebitandole gli oneri del servizio.

Alla stregua di tali circostanze ha quindi chiesto, previa emissione di un'ordinanza ex art.186 bis e/o di un decreto ex art.186 ter cpc, provvisoriamente esecutivo:

- l'accertamento dell'inadempimento del Comune e conseguente con condanna al pagamento di €372.918,11 per canoni e corrispettivi;
- il rimborso di €144.448,00 sborsate dalla Gest A per l'acquisto di un automezzo necessario per l'espletamento del servizio;
- il risarcimento del danno, derivante dall'illegittima risoluzione del contratto, quantificato in €484.778,99, calcolati detraendo dal valore complessivo del contratto i canoni dovuti sino alla data di risoluzione dello stesso, o, in subordine, alla somma pari al 10% del valore del contratto.

Il Comune di Corchiano si è costituito eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza funzionale del Tribunale Sezione Specializzata delle Imprese; in via subordinata, il difetto di competenza territoriale, per essere

competente il Tribunale di Viterbo; ha contestato la legittimazione attiva dell'attore, trattandosi di un credito ceduto alla Banca IFIS spa; ha richiesto la sospensione facoltativa del giudizio in attesa della decisione del TAR sul ricorso proposto dalla Gest.A srl per l'annullamento delle ordinanze sindacali sopra indicate.

Nel merito, ha affermato che la società appaltatrice non aveva fornito quasi nessuno dei servizi migliorativi offerti in sede di gara ed in previsione dei quali si era aggiudicata l'appalto, nè aveva impiegato, nello svolgimento del servizio, il numero di addetti richiesti dal capitolato d'appalto ed ha sostenuto, quindi, di aver sospeso i pagamenti in attesa di adeguare il corrispettivo contrattuale ai servizi svolti ed alla forza lavoro effettivamente impiegata dall'appaltatrice, la quale, invece, avrebbe ingiustificatamente interrotto tutti i servizi, rendendo così imprescindibile, oltre alla risoluzione del contratto, l'adozione delle ordinanze a tutela dell'igiene pubblica.

Ha richiesto, pertanto, la rimodulazione del canone ad €10.000,00 mensili ed il rigetto delle domande di parte attrice, inclusa quella avente ad oggetto il rimborso di €144.448,00, concernente l'acquisto di un automezzo non necessario in presenza di regolare fornitura da parte del Comune.

Nel giudizio è intervenuta ai sensi dell'art.105 c.p.c la Banca IFIS spa, la quale ha affermato la sua legittimazione a ricevere il pagamento da parte del Comune al posto della Gest.A srl essa sarebbe subentrata, ai sensi dell'art.117 D.Lgs 163/06, in virtù di contratto di factoring concluso, il 20.1.2011 con la Gest A srl, la quale le avrebbe trasferito, con atti del 20.1.2011 e 15.1.2013 notificati ritualmente alla ceduta, tutti i crediti presenti e futuri nei confronti del Comune di Corchiano.

In corso di giudizio è stata emessa, su istanza congiunta della Gest.A srl e di Banca Ifis spa, ordinanza ex art.186 ter c.p.c, provvisoriamente esecutiva, contenente l'ingiunzione al Comune di Corchiano di pagare in favore di Banca IFIS spa la somma di €347.600,56, oltre Iva ed interessi e liquidazione delle spese relative al procedimento in

€4100,00 per compensi oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.

Procedendo all'esame delle singole questioni, le eccezioni preliminari di competenza sono infondate, perché il contratto di appalto, del valore complessivo di €1.303.000,00, è superiore alla soglia comunitaria prevista dal Regolamento (UE) n.1251/11 della Commissione del 30 novembre 2011 e rientra quindi nella competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, ai sensi dell'art.3 comma 2, lett.f del dlgs n.168/2003, con conseguente inapplicabilità in genere degli ordinari criteri in materia di competenza territoriale, e, nella specie, del foro facoltativo contrattualmente previsto dalle parti.

Nè ricorrono le condizioni per disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione delle controversie pendenti dinanzi al giudice amministrativo, in quanto quest'ultima vicenda non può esplicare, data l'evidente diversità di oggetto, alcuna efficacia nel presente giudizio.

Va invece riconosciuto il diritto della cessionaria Banca IFIS spa, la quale ha spiegato un intervento adesivo autonomo, ad ottenere la condanna al pagamento in proprio favore dei crediti azionati dalla società appaltatrice, avendoli quest'ultima ceduti attraverso l'operazione di factoring, che produce efficacia traslativa anche per i crediti non maturati con decorrenza dal momento essi sono venuti ad esistenza.

Permane tuttavia la sia pur concorrente legittimazione ad agire della società appaltatrice, la quale, avendo garantito l'esistenza del credito ceduto, ha un interesse concreto ed attuale ad accertarlo nella misura richiesta, senza poter ottenere, però, la condanna al pagamento in proprio favore.

Invero, anche rimanendo allo specifico piano negoziale, essa non ha provato di aver riacquisitato la titolarità del credito corrispondendo al factor un importo pari ai pagamenti anticipati eventualmente già ricevuti, come prevede appunto l'art.15 del contratto di factoring, secondo il quale "*..la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa ed il fornitore dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il debitore entro*

60 giorni dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del debitore; in assenza di tale amichevole composizione, il fornitore riacquisterà il credito al fine di accertarne giudizialmente l'esistenza e l'ammontare, corrispondendo al factor un importo pari ai pagamenti anticipati eventualmente già ricevuti".

La domanda di pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto per il periodo dal marzo 2012 al dicembre 2013, pari ad €372.918,11 oltre interessi, è, nel merito, fondata, perché non c'è prova in atti né dell'inadempimento dell'appaltatrice, né della sussistenza delle condizioni per la riduzione del corrispettivo.

Va infatti rilevato, sotto un profilo procedurale, che l'art.17 del contratto prevedeva una specifica procedura per la contestazione degli inadempimenti, la quale non risulta essere stata seguita; su un piano sostanziale, invece, l'eccezione ex art.1460 cc spiegata dal Comune non trova fondamento nelle risultanze istruttorie, atteso che:

- dai rapporti di intervento firmati e compilati dagli operatori nel periodo intercorrente tra marzo 2012 e dicembre 2013 emerge che il servizio veniva effettivamente svolto da almeno 5 operatori (cfr docc.28,29,30,31,32,33 fascicolo parte attrice);

- quanto al servizio di raccolta rifiuti ingombranti a chiamata, risulta documentalmente che l'appaltatrice ne aveva predisposto l'attivazione e che il servizio sarebbe iniziato con l'apertura del nuovo ecocentro, non avvenuta per fatto e colpa del Comune (cfr.docc 34 e 35);

- sono stati effettivamente utilizzati, per la raccolta rifiuti, automezzi Euro 4 immatricolati nel 2010, come emerge dai relativi libretti di circolazione (cfr.doc.36);

- l'appaltatrice ha fornito contenitori stradali da 120 lt e 360 lt posizionandoli all'interno dell'isola ecologica (cfr.documentazione fotografica al n.37);

- l'appaltatrice ha comunicato al Comune il 12 aprile 2012, allegando il progetto, le determinazioni in merito al sistema di rilevazione degli svuotamenti di rifiuti per le frazioni dell'umido e del secco indifferenziato da attuare nell'ambito del servizio di igiene urbana, al quale il comune non diede

successivamente corso non acquistando i mezzi occorrenti (doc.38).

Il corrispettivo di €372.918,11 (oltre interessi), di cui alle fatture elencate nell'estratto prodotto al doc.5 del fascicolo di parte attrice, è quindi integralmente dovuto, non essendo possibile escludere la remunerazione dei servizi aggiuntivi effettivamente prestati, dovuta ai sensi dell'art.9 del contratto relativamente alle prestazioni non comprese tra quelle elencate all'art.3.

Si tratta infatti di servizi concernenti lo "smaltimento di rifiuti cimiteriali", lo "smaltimento di batterie ed accumulatori", lo "smaltimento amianto", richiesti dal Comune, affatto diversi da quelli ordinariamente svolti (riguardanti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilati e materiali recuperabili; frazione organica dei RSU; carta e cartone; imballaggi in plastica; imballaggi in vetro, alluminio e carta stagnata; pile esauste e farmaci scaduti), i corrispettivi dei quali sono documentati da specifiche fatture (cfr. allegato 27),.

Non può essere invece riconosciuto il rimborso per l'acquisto dell'automezzo da parte dell'appaltatore, perché, pur ipotizzando che si tratti dell'autocompattatore che doveva essere fornito in comodato gratuito dal Comune ai sensi dell'art.17 delle specifiche tecniche (sul punto mancano tuttavia decisivi riscontri in atti), la parte attrice non ha dimostrato che si trattasse di un acquisto necessario (nella fattura si fa riferimento ad una relazione tecnica, identificata con Reprn.1073/2010 del 17/11/2010, che non è stata prodotta).

In merito alla domanda risarcitoria, va premesso che il contratto è stato risolto dall'amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale del 5.2.2014 (in atti), sul presupposto dell'avvenuta interruzione della prestazione da parte dell'appaltatore.

Esso non ha trovato adeguato conforto documentale in atti e risulta anzi in contrasto con gli elementi desumibili dai 23 rapporti di intervento sottoscritti dai dipendenti di Gest.A, relativi allo svolgimento del servizio di igiene urbana fino al 27.12.2013 (cfr.doc.41), mentre, di converso, il grave e

colposo inadempimento del Comune concernente nel mancato pagamento del corrispettivo è stato reiterato fino all'estinzione del rapporto nonostante le continue richieste di controparte.

Quanto agli effetti della risoluzione, mentre per le prestazioni già eseguite si rende applicabile l'art.1458 comma 1 cc nella parte in cui prevede che per i contratti ad esecuzione continuata e periodica l'effetto retroattivo non si estende alle prestazioni già eseguite (da remunerate nella misura già vista), resta da stabilire se esistano i presupposti per la condanna del Comune al risarcimento dei danni provocati all'appaltatore dall'anticipata conclusione dell'appalto.

La risposta è negativa, non avendo le parti richiedenti assolto, sul punto, all'onere di allegazione.

I criteri proposti (riconoscimento del corrispettivo previsto per la durata residua del contratto o, comunque, di una frazione dell'intero valore di esso) sono infatti astratti e generici e quindi, in quanto tali, inidonei a fungere da presupposti per una valutazione che, nella sua concretezza, non potrebbe non essere ancorata alla determinazione del margine del contratto per il periodo nel quale il servizio si sarebbe dovuto svolgere (come del resto sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale in più occasioni ha avuto modo di affermare, con riferimento al risarcimento del danno per mancato guadagno, che questo va rapportato all'utile netto, tenendo conto, quindi, degli oneri sopportati; cfr. Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012; sentenza n. 1189 del 09/05/1966; n.108 del 08/01/1993; n. 2912 del 28/07/1975).

*Ami*

La domanda va quindi respinta.

Le spese di lite, comprensive della fase dell'ingiunzione, seguono la sostanziale soccombenza (è rimasto infatti accertato il grave inadempimento del Comune dal quale traggono origine le domande della parte attrice) e si liquidano come in dispositivo.

L'ordinanza ex art.186 ter c.p.c , emessa nel corso del procedimento, è sostituita dalla sentenza.

P.Q.M

condanna il Comune di Corchiano al pagamento, in favore di Banca IFIS spa, della somma di €372.918,11 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture;  
rigetta la domanda di condanna del Comune di Corchiano al pagamento di €144.448,00;  
accerta il colposo inadempimento del Comune al contratto di appalto;  
rigetta la domanda di risarcimento del danno;  
condanna il Comune di Corchiano al pagamento delle spese di difesa nei confronti della parte attrice e della parte intervenuta, che liquida, nei confronti di ognuna, in €21.387,00 oltre accessori;  
condanna il Comune di Corchiano al rimborso del contributo unificato versato dalla parte attrice.

ROMA

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE



TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione 3<sup>a</sup> Civile

Depositato in Cancelleria  
Roma, li. 25.LUG.2017...

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

